



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 186

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 24 febbraio 2023)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI CULTURA E TURISMO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 febbraio 2023.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO

Relazione:

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Sesta Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di Cultura e Turismo, e si compone complessivamente di 6 articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I contiene due disposizioni in materia di Cultura.

L'articolo 1, apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 "Città veneta della cultura" che elenca i criteri di valutazione sulla base dei quali la Commissione regionale nominata per l'assegnazione del titolo annuale di Città veneta della cultura è chiamata a giudicare le proposte.

Tra gli attuali requisiti vi è quello della "sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma".

Considerata la natura dei candidati che possono essere esclusivamente enti pubblici locali, Comuni o Unioni di Comuni, si ritiene necessario modificare la previsione dell'attuale criterio, che così espresso appare più attinente all'esame di soggetti privati e di operatori economici, ridefinendo l'elemento da sottoporre a valutazione come "adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma", in tal modo si chiarisce l'oggetto della verifica ovvero se, e in quale misura, il piano economico finanziario proposto dal candidato si dimostri congruo rispetto alle voci di spesa previste per la realizzazione delle attività in programma.

L'articolo 2 apporta una modifica meramente letterale all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale", che prevede il possibile coinvolgimento di rappresentanti statali nella Cabina di regia istituita dalla Giunta regionale che ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione dei piani e programmi di attività previsti dalla legge regionale ed al loro coordinamento.

Invero la denominazione di alcuni Ministeri e i relativi acronimi sono stati recentemente modificati. Pertanto, come anche da indicazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 06/12/2022, si propone di adeguare il testo della legge modificando gli acronimi non più in uso "MIUR", ormai trasformato in "MIM" (Ministero dell'istruzione e del merito) e MiBACT ormai trasformato in MIC (Ministero della Cultura), inserendo nel testo il generico riferimento ai Ministeri secondo la propria competenza in materia di Istruzione e di Cultura, indipendentemente dalle loro denominazioni.

Il Capo II si compone di due articoli in materia di Turismo, tra loro collegati.

L'articolo 3 apporta una modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" volta a semplificare le procedure di rilevazione del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT).

La proposta normativa è diretta a prevedere che, decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti titolari di strutture che in base alla legge regionale sono tenuti a comunicare alla Regione i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT.

Si è infatti constatato che a volte i soggetti tenuti alle citate comunicazioni cessano la loro attività senza però comunicare alla Regione la chiusura definitiva della loro attività. In questi casi, la struttura pur risultando chiusa, tuttavia essa risulta formalmente ancora aperta nella banca dati regionale del SIRT, perché il titolare non ne ha comunicato la chiusura, impedendo così, sia alla Regione, sia all'ISTAT, di avere la conoscenza aggiornata del numero di strutture ricettive veramente aperte, che compongono l'offerta turistica veneta.

Pertanto per motivi di semplificazione procedimentale, si ritiene opportuno modificare il citato articolo 13 disponendo che la Giunta regionale chiuda d'ufficio, nel SIRT, la posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, così come già avviene per le locazioni turistiche ai sensi dell'art. 27 bis della medesima legge regionale 11/2013, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi senza che siano stati comunicati alla Regione i dati delle presenze turistiche da parte dei soggetti tenuti a dette comunicazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge si collega alle modifiche proposte all'articolo 13 della legge regionale 11/2013 ed è diretto ad abrogare il comma 8 dell'articolo 35 della citata legge il quale prevede che qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

L'approvazione della proposta modificativa contenuta nell'articolo 3 del presente disegno di legge farà diventare superflua la previsione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 35, posto che verrà disposta la chiusura d'ufficio nel SIRT della posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi, senza comunicazione alla Regione dei dati delle presenze turistiche.

Pertanto per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione procedimentale, si propone quindi di abrogare il citato comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11/2013.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO

CAPO I - Disposizioni in materia di cultura

Art. 1 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”.

1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 è sostituito dal seguente:

“5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;”.

(Direzione Beni e Attività Culturali e Sport)

Relazione

La legge regionale 20/2021 istituisce il titolo di “Città veneta della cultura” e ne disciplina il conferimento, secondo una procedura di bando a cadenza annuale, in esito a un concorso che prevede in via esclusiva la partecipazione di Comuni, in forma singola o associata, e di Unioni di Comuni del Veneto (art. 1, comma 2).

All’art. 4, comma 1, lettera c) della medesima legge vengono elencati i criteri di valutazione sulla base dei quali la Commissione regionale nominata per l’assegnazione del titolo (art. 3) è chiamata a giudicare le proposte.

Tra i parametri previsti, al punto 5) dell’elenco, figura la “sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma”.

Considerata la natura dei candidati, che, come sopra richiamato, possono essere esclusivamente enti pubblici locali, Comuni o Unioni di Comuni, gioverebbe una diversa formulazione del criterio, che così espresso appare più attinente all’esame di soggetti privati e di operatori economici, come peraltro è stato evidenziato da più voci in sede di Commissione dai componenti in carica, per i primi due esercizi di applicazione della legge.

Ridefinendo l’elemento da sottoporre a valutazione come “adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma”, si chiarifica l’intento di verificare nello specifico se e in quale misura il piano economico finanziario proposto dal candidato si dimostri congruo rispetto alle voci di spesa previste per la realizzazione delle attività in programma.

La modifica rende il criterio incisivo nel processo di valutazione, eliminando il rischio che la Commissione si trovi impossibilitata a esprimere giudizi di carattere comparativo sui diversi candidati.

La modifica non comporta alcun’altra variazione al testo di legge, ivi compresa l’entità dello stanziamento annuale.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”

Art. 4 - Provvedimento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all'articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:
 - 1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
 - 2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
 - 3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
 - 4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
 - 5) sussistenza di adeguata capacità economico- finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;
 - 6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;
 - 7) legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
 - 8) strategia di marketing e comunicazione globale;
 - 9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;
- d) criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) modalità di monitoraggio del rispetto dell'attuazione del programma.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale".

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 le parole: "MIUR, MIBACT" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero competente in materia di Istruzione, del Ministero competente in materia di Cultura".

(Direzione Beni e Attività Culturali e Sport)

Relazione

Negli ultimi mesi, anche a seguito dell'insediamento del nuovo Governo, la denominazione di alcuni Ministeri e i relativi acronimi sono stati modificati. Pertanto, anche come da indicazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 06/12/2022, si propone di adeguare il testo della legge modificando gli acronimi non più in uso "MIUR", ormai trasformato in "MIM" (Ministero dell'istruzione e del merito) e MiBACT ormai trasformato in MIC (Ministero della Cultura), inserendo nel testo il generico riferimento ai Ministeri secondo la propria competenza in materia di Istruzione e di Cultura, indipendentemente dalle loro denominazioni.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 04 novembre 2022, n. 25“La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.

Art. 3 - Strumenti e modalità di programmazione ed attuazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con il MEVE un accordo di collaborazione avente a oggetto la predisposizione di una proposta di programma triennale di attività, prodotto con l’università, gli istituti storici e le associazioni culturali, nonché con la rete delle OGD, per i rispettivi ambiti di competenza, e a darvi attuazione con piani annuali.

2. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 definisce:

- a) iniziative di studio e divulgazione sui temi di cui al comma 2 dell’articolo 2;
- b) l’organizzazione di attività didattiche e di visite guidate;
- c) l’aggiornamento dei propri allestimenti;
- d) la produzione di mostre itineranti e di pubblicazioni;
- e) la cura della comunicazione scientifica sul sito regionale;
- f) le linee di indirizzo per le attività di promozione e accoglienza turistica, in relazione al tema turistico dedicato alla Grande Guerra come da documento programmatico organizzativo e Master Plan approvato dal Comitato regionale per il Centenario, da aggiornare con i luoghi del secondo conflitto mondiale e della guerra fredda, nonché per favorire e sostenere la formazione e le attività del club di prodotto “Le città al fronte”, al fine di riposizionare l’offerta delle imprese turistiche, coniugando l’escursione nei luoghi delle battaglie con la visita alle città interessate dagli eventi bellici del primo e del secondo conflitto mondiale.

3. La Giunta regionale, istituisce una Cabina di regia formata da:

- a) gli assessori alla cultura e al turismo della Regione del Veneto o loro delegati, che assicurano la funzione di presidenza;
- b) due rappresentanti designati dalla commissione consiliare competente in materia di cultura e turismo, individuati fra i propri componenti, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
- c) uno storico del novecento indicato d’intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
- d) un rappresentante per il Ciset.

4. La Cabina di regia è altresì integrata, previa intesa con i competenti Ministeri, da un rappresentante rispettivamente del MIUR, MIBACT e del Ministero della Difesa.

5. La Cabina di regia ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione del programma triennale di attività e dei piani annuali di cui al comma 1 ed al coordinamento delle attività di cui alla presente legge, sia del MEVE sia della rete delle OGD e del club di prodotto “Le città al fronte”.

6. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.

7. Il MEVE, la rete delle OGD e il club di prodotto “Le città al fronte”, in accordo con la Cabina di regia, promuovono almeno una volta all’anno un meeting di lavoro fra gli operatori che gestiscono musei, collezioni, istituti storici, centri di documentazione e informazione, gli operatori turistici e gli altri portatori di interesse, al fine di favorire lo sviluppo di un linguaggio comune, condividere le finalità culturali e morali del progetto, promuovere l’aggiornamento delle

competenze scientifiche e gestionali, innescare processi di specializzazione tematica dei diversi nodi della rete al fine della diversificazione dell'offerta.

8. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 è adottato con provvedimento della Giunta regionale ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale e viene attuato con piani annuali di cui al medesimo comma 1, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3."

(Direzione Turismo)

Relazione

L'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina il sistema informativo regionale del turismo (SIRT), finalizzato alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale.

Il comma 5 dell'articolo 13 citato dispone che i titolari di strutture ricettive classificate nonché i titolari di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del SIRT, secondo le procedure stabilite da un provvedimento della Giunta regionale.

A volte, i titolari di strutture ricettive classificate, cessano la loro attività ricettiva e l'invio delle relative comunicazioni di presenze turistiche alla Regione, senza però comunicare alla Regione la chiusura definitiva della loro attività ricettiva.

In questi casi, la struttura ricettiva classificata è sostanzialmente chiusa, perché il titolare ha cessato l'attività ricettiva, tuttavia, essa risulta formalmente ancora aperta, nella banca dati regionale del SIRT, perché il titolare non ne ha comunicato la chiusura, impedendo così, sia alla Regione, sia all'ISTAT, di avere la conoscenza aggiornata del numero di strutture ricettive veramente aperte, che compongono l'offerta turistica veneta.

La stessa situazione di carenza di aggiornamento della banca dati del SIRT si era verificata anche per gli alloggi in locazione turistica, a causa delle mancate comunicazioni alla Regione di chiusura di alcuni alloggi da parte dei locatori turistici.

A tale inadempimento comunicativo di alcuni locatori, ha rimediato, in modo semplice ed efficace, il comma 7 dell'articolo 27 bis della L.R.n.11/2013, che così dispone : *"Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il*

locatore abbia comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica degli alloggi in locazione turistica nel S.I.R.T., secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4.”

Conseguentemente, per motivi sia di semplificazione procedimentale, sia di aggiornamento d'ufficio dei dati sulle strutture ricettive classificate registrati nel SIRT, sia di coordinamento normativo tra gli articoli 13 e 27 bis della L.R.n.11/2013, si ritiene opportuno modificare il citato articolo 13.

In particolare, si propone che la Giunta regionale chiuda d'ufficio, nel SIRT, la posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, così come già avviene per le locazioni turistiche, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi, privi di comunicazioni alla Regione dei dati delle presenze turistiche da parte dei titolari delle citate strutture o da parte dei titolari delle agenzie immobiliari per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

- a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;
- b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
- c) al supporto dell'attività amministrativa regionale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, come modificato dall'articolo 10 comma 9 lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", è abrogato.

(Direzione Turismo)

Relazione

L'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, disciplina le funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive classificate, esercitate dai Comuni e dalla Giunta regionale.

In particolare, il comma 8 del citato articolo 35 della L.R.n.11/2013 così dispone :

“Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.”

Si osserva che il citato comma 8 dell'articolo 35 diventa superfluo, qualora sia approvato l'inserimento del comma 5 bis nell'articolo 13 della L.R. n.11/2013, con la chiusura d'ufficio nel SIRT della posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi, senza comunicazione alla Regione dei dati delle presenze turistiche.

Per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione procedimentale, si propone quindi di abrogare il citato comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 35 - Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalla Giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla Giunta regionale reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La Giunta regionale, d'ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all'annullamento della classificazione.

4. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima significati da essa

stabilita per ogni tipologia definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della Giunta regionale e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

5 bis. I comuni e la Giunta regionale effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689" Modifiche al sistema penale".

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e la Giunta regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

8. Qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| CAPO I - Disposizioni in materia di cultura..... | 3 |
| Art. 1 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”..... | 3 |
| Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”..... | 4 |
| CAPO II - Disposizioni in materia di turismo | 6 |
| Art. 3 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”..... | 6 |
| Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”..... | 8 |
| CAPO III - Disposizioni finali..... | 9 |
| Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria. | 9 |
| Art. 6 - Entrata in vigore..... | 9 |